Regolamento di attuazione dell'articolo 5 dello Statuto

Art. 1 Organismi di partecipazione

- 1. Il Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina istituisce, in ogni proprio Centro, i seguenti organismi di partecipazione:
- a) il Consiglio di Centro;
- b) il Collegio dei docenti;
- c) il Consiglio di classe.
- 2. Il Consiglio di ogni singolo Centro può altresì individuare e costituire altri organismi temporanei utili per l'organizzazione ottimale dello stesso.
- 3. Gli organismi di partecipazione agiscono nel rispetto del progetto educativo dell'Ente e del Progetto d'Istituto approvati dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi operativi degli organi statutari dell'Ente medesimo.

Art. 2

Composizione, durata in carica, modalità di elezione e compiti del Consiglio di Centro

- 1.Il Consiglio di Centro è composto dai seguenti membri così suddivisi:
- a) il Direttore di Centro;
- b) 2 rappresentanti dei docenti;
- c) 2 rappresentanti dei genitori;
- d) 2 rappresentanti degli studenti, coincidenti con i rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale.
- e) 1 rappresentante del personale ATA.

L'elezione dei rappresentanti dei docenti avviene nell'ambito del Collegio dei docenti. I rappresentanti dei genitori vengono eletti tra i rappresentanti dei genitori dei vari Consigli di classe. I rappresentanti degli studenti coincidono con i rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale. Il rappresentante del personale ATA è eletto tra il personale in servizio presso il Centro. Le elezioni possono avvenire a scrutinio segreto o in forma palese.

- 2. Su decisione del Consiglio di Centro, il Consiglio medesimo può essere integrato con uno o più rappresentanti del territorio.
- 3. Il Consiglio di Centro, che dura in carica due anni formativi, si riunisce almeno due volte all'anno, per la presentazione ed approvazione del Piano dell'offerta formativa, per il suo monitoraggio e per la sua valutazione finale. Approva inoltre il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia, e fornisce pareri alla Direzione Provinciale in merito agli accordi di rete sul territorio tra istituzioni formative provinciali, nonché sugli accordi di programma e convenzioni con soggetti privati che collaborano all'attività formativa del Centro stesso.
- 4. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal Consiglio di Centro a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori o fra i rappresentanti del

Art. 3 Funzioni del Direttore di Centro

- 1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il Direttore di Centro, nel rispetto delle indicazioni generali impartite dal Direttore Provinciale, assicura la gestione del Centro ed è responsabile dell'attuazione del Piano dell'offerta formativa. Spettano al Direttore poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Direttore organizza l'attività educativa secondo gli obiettivi definiti nel Progetto d'Istituto.
 - 2. Il Direttore del Centro svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) presenta al Consiglio di Centro il Piano dell'offerta formativa del Centro e lo informa dell'andamento dello stesso;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) garantisce il corretto utilizzo delle risorse strumentali assegnate;
- e) coordina lo Staff del Centro;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il buon funzionamento del Centro, anche su delega espressa da parte del Direttore Provinciale.
- 3. Il Direttore del Centro convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, stabilendone l'ordine del giorno, salvo possibilità di delega a persona di sua fiducia.

Art. 4 Composizione e funzioni del Collegio dei docenti

- 1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nel Centro.
- 2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno formativo ed è presieduto dal Direttore del Centro.
- 3. Il Collegio dei docenti ha compiti di proposta in merito alla programmazione, all'indirizzo ed ai criteri di monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:
- a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- b) la proposta di programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali definiti dai vigenti ordinamenti e con le linee di indirizzo stabilite nel Progetto educativo dell'Ente;
- c) la proposta della parte didattica del Piano dell'offerta formativa;
- d) le proposte in materia di didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il Progetto educativo dell'Ente;
- e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

Art. 5

Composizione e funzioni del Consiglio di classe

- 1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe. E' integrato, di norma per una volta a quadrimestre, da 2 rappresentanti dei genitori e da 2 rappresentanti degli studenti.
- 2. I componenti del Consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con elezioni a scrutinio segreto o in forma palese; tale elezione deve avvenire entro due mesi dall'inizio delle lezioni.
- 3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
- 4. Il Consiglio di classe è presieduto dal Direttore del Centro, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Piano dell'offerta formativa, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.
- 5. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Progetto d'Istituto e della programmazione didattica ed educativa contenuta nel Piano dell'offerta formativa; la funzione valutativa avviene con la sola presenza della componente docenti.

Art. 6 Iscrizione degli studenti

- 1. L'iscrizione degli studenti alle attività di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione è accolta, secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell'istituzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e provinciali, normative ed amministrative in materia.
- 2. Nei casi di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, definiti in base alla programmazione provinciale, il Consiglio Direttivo dell'Ente determina in via preventiva i criteri per l'individuazione degli studenti ammessi alla frequenza, nel rispetto delle relative disposizioni provinciali. La deliberazione, adottata nel rispetto dei tempi compatibili con le conseguenti decisioni degli aspiranti frequentanti e dei loro genitori, è resa pubblica nelle forme definite per la pubblicità degli atti.
- 3. E' assicurata la parità di trattamento a tutti gli studenti e l'assenza di discriminazione di alcun tipo.
- 4. E' garantita l'integrazione e l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nonché l'accoglienza degli studenti stranieri secondo un approccio inclusivo e interculturale, in attuazione delle specifiche disposizioni in materia.